

MDA

MERCANTI · DORIO e ASSOCIATI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

MDA

MERCANTI · DORIO e ASSOCIATI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



LE POLIZZE ASSICURATIVE

4 APRILE 2017

MILANO

AVV. CRISTINA BIGLIA

RISCHIO DEMOGRAFICO

- Inerente alla durata della vita
- Valutabile secondo criteri statistici

RISCHIO CONTROPARTE

- Investimenti che l'assicuratore effettua sui premi raccolti per farli fruttare al meglio

FUNZIONE PREVIDENZIALE

- Conservazione integrale del capitale
- Impignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore *ex* art. 1923 c.c.
- Contratto aleatorio

DIFFERENZA CON ASSICURAZIONE DANNI

- Funzione indennitaria
- Inapplicabilità dell'art. 1904 c.c. - nullità del contratto -
- Inapplicabilità dell'art. 1916 c.c. - surrogazione dell'assicuratore -
- Inapplicabilità dell'art. 1910 c.c. - assicurazione cumulativa-
- Inapplicabilità dell'art. 1914 - obbligo di salvataggio e relative spese -



CONTENUTO DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

- Per il caso di morte
- Per il caso di sopravvivenza
- Miste

PARTI DEL CONTRATTO

- Assicurazione
- Contraente
- Assicurato
- Beneficiario

CONTENUTI DEL CONTRATTO

- Sottospecie del contratto a favore di terzo: art. 1411 c.c.
- Non occorre l'interesse dello stipulante
- Il terzo acquista i diritti scaturenti dal contratto
- La designazione è un atto unilaterale (art. 1920 c.c.)
- Il terzo designato acquista un diritto proprio e non un diritto successorio
- Trova applicazione la prescrizione breve: art. 2952 c.c.

CAUSA SOLVENDI

- A garanzia di un debito

CAUSA DONANDI

- Liberalità indiretta (v. però Cassazione civile, Sez. III, 19.02.2016, n. 3263)
- Sono soggette alla revocazione
- L'art. 1923, ultimo comma, c.c.:
salve le norme inerenti alla riduzione della donazione

Insequestrabilità e impignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore (art. 1923 c.c.)

- Primo comma: *«le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare»*
- Ratio: (i) tutela anche le **somme già liquidate** ed acquisite dal contraente; (ii) riguarda **solo le somme ancora da corrispondere**, in linea con il suo tenore letterale che fa esclusivo riferimento alle somme *«dovute»*
- Non opera in ambito penale, con la conseguenza che il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche una polizza assicurativa sulla vita (v. Cassazione penale, Sez. III, 11945/2017).
- L'art. 46 L.F. disciplina una serie di beni, diritti e posizioni patrimoniali che non sono compresi nell'attivo fallimentare, tra cui le cose che non possono essere pignorate per legge (v. Cass., SSUU., 31.03.2008, n. 8271)

LINKED LIFE POLICIES: disciplina

- **Direttive comunitarie c.d. «vita»** e precisamente le *unit linked* dalla Direttiva CEE n. 79/267 (recepita nel nostro ordinamento giuridico dalla Legge 22.10.1986 n. 742) e le *index linked* dalla Direttiva CEE 91/96 (recepita in Italia dall'art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 174/1995)
- **Art. 2 del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209** c.d. Codice delle Assicurazioni Private, fa rientrare dette polizze tra le «assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento», che classifica tali polizze nel ramo III.
- **Lettera w-bis dell'art. 1 del T.U.F.**, che definisce «i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»
- **Art. 25 bis del T.U.F.** che estende l'applicazione dell'art. 21 T.U.F. alla «sottoscrizione e collocamento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione»
- **Artt. 83 e ss. del Regolamento Consob n. 16190/2007** sugli obblighi informativi
- **Regolamento ISVAP n. 32/2009** ha stabilito che gli indici di riferimento cui sono collegate le prestazioni delle polizze index debbano essere pubblici, comunemente utilizzati, caratterizzati da adeguata diversificazione, calcolati da soggetti terzi in base a criteri oggettivi e predefiniti e costruiti su titoli negoziati su mercati regolamentati liquidi e attivi

POLIZZE UNIT LINKED E INDEX LINKED**Contenuto del contratto**

- Previsione di un premio unico, pagato all'inizio al fine di consentire subito gli investimenti
- Breve durata
- Irrilevanza del rischio demografico
- Rischio collegato (da cui il termine *'linked'*) all'andamento degli investimenti non più a carico dell'assicuratore, ma dell'assicurato

Parti

- Assicuratore
- Contraente
- Assicurato
- Beneficiario

Obiettivi

- Speculazione
- Massimizzazione del ritorno economico




Finanziaria

- Applicazione dell'art. 23 T.U.F. sulla forma scritta a pena di nullità
- Regole di condotta previste dal T.U.F. e dal Regolamento Consob n. 16190/2007 sugli obblighi informativi e di valutazione dell'adeguatezza del prodotto rispetto al profilo dell'investitore, oltre a evitare o comunque gestire i conflitti di interesse
- Non trova applicazione l'art. 1923 c.c., né si può richiamare l'art. 46 della legge fallimentare, relativo ai beni esclusi dal fallimento

Assicurativa

- Applicazione dell'art. 1888 c.c. sulla forma scritta soltanto *ad probationem*
- Applicazione dell'art. 1923 c.c.
- Applicazione dell'art. 46 della legge fallimentare
- Vessatorietà della clausola che pone ad esclusivo carico dell'assicurato il rischio dell'inadempimento o di insolvenza dell'ente che ha emesso i titoli collegati alla polizza

Carattere ibrido delle polizze *linked*

- ***Linked* garantite:** clausola con la quale si garantisce la restituzione dell'intero capitale al termine del periodo assicurativo, con la conseguenza che non esiste un rischio finanziario legato al capitale, ma solo all'investimento (che può produrre o meno un reddito)  **ASSICURATIVO**
- ***Linked* parzialmente garantite:** clausola che prevede la restituzione soltanto parziale del capitale  **MISTO ASSICURATIVO/FINANZIARIO**
- ***Linked* pure:** la stessa restituzione del capitale è incerta perché legata, anch'essa all'andamento dei mercati mobiliari, cui si aggiunge l'eventualità che il valore della polizza si azzeri a causa dell'insolvenza dell'emittente (come avvenuto nel caso del *default* di Lehman Brothers: Tribunale di Livorno, 12.02.2015 e Tribunale di Roma, 23.10.2014; *contra* Tribunale di Milano, 12.02.2010)  **FINANZIARIO**

MDA

MERCANTI · DORIO e ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



Milano

Via Fratelli Gabba, 6
20121 Milano
Tel. +39 02 72094222

Verona

Vicolo Pietrone, 1/B
37123 Verona
Tel. +39 045 591999

Lugano

Sede di rappresentanza
Contrada di Verla, 1
6900 Lugano
Tel. +41 91 2083114

Bergamo

Ufficio operativo
Via A. Locatelli, 20/A
24121 Bergamo
Tel. +39 035 6305841

